

D.D.S. n. 703
Dip. Interventi Strutturali
Servizio 8° - Unità Operativa n. 40
Tutela Qualità

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15.05.2000 n. 10 “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”
- VISTA** la legge regionale 08.07.97 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.P. n. 4037 del 9 ottobre 2006 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali all’Arch. Giuseppe Morale;
- VISTO** il D.D.G. n. 1088 del 18/08/2006 vistato dalla Ragioneria Centrale Agricoltura il 26.09.2006 con il quale è stato approvato il contratto individuale del Dr. Pietro Miosi preposto al Servizio VIII Tutela, Valorizzazione e Promozione dei prodotti agro-alimentari;
- VISTO** il Reg.(CE) n. 2815/98 nonché il Reg.(CE) n. 1019/02 e successive modifiche ed integrazioni relativi alle norme commerciali dell’olio di oliva, che stabiliscono che nell’etichettatura dell’olio extravergine di oliva e dell’olio di oliva vergine può essere designata l’origine, a livello di stato membro o di Comunità Europea;
- CONSIDERATO** che l’art. 4 del Reg. (CE) n. 2815/98 dispone che l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine con designazione di origine devono essere condizionati in un’impresa a tal fine riconosciuta da uno stato membro interessato;
- CONSIDERATO** che l’art. 4 del Reg. (CE) n. 2815/98 dispone altresì che il riconoscimento e l’identificazione alfanumerica sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che 1) dispongono di impianti di condizionamento; 2) si impegnano ad effettuare un controllo documentario ed un immagazzinamento separato che consentano di accertare la provenienza degli oli con designazione di origine; 3) accettano di essere soggette ai controlli previsti in applicazione del Reg (CE) n. 2815/98;
- CONSIDERATO** che l’art. 4 del Reg. (CE) n. 2815/98 stabilisce che l’imballaggio o l’etichetta apposta sugli olio extra vergine di oliva con designazione di origine deve riportare l’identificazione alfanumerica dell’impresa di condizionamento riconosciuta;
- CONSIDERATO** che l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2815/98 stabilisce che il controllo della designazione di origine è effettuato dagli stati membri nelle imprese di condizionamento interessate al fine di accertare la corrispondenza tra le designazioni di origini degli oli di oliva vergini usciti dall’impresa e le designazioni di origini degli oli di oliva vergini utilizzati,
- CONSIDERATO** che l’art. 5 del Reg. (CE) n. 2815/98 stabilisce altresì che gli stati membri adottano le misure necessarie ed in particolare istituiscono un regime di sanzioni pecuniarie per assicurare il rispetto del Regolamento medesimo;
- VISTO** il regolamento attuativo del Reg. (CE) n. 2815/98 emanato con DPR 27.10.99 n. 458, che attribuisce alle regioni il riconoscimento delle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli di oliva vergini riconosciuti dalle regioni e che il relativo codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento;
- CONSIDERATO** che il regolamento attuativo del Reg. (CE) n. 2815/98 sopracitato dispone inoltre che i provvedimenti di riconoscimento delle imprese di condizionamento devono essere comunicati al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali entro i trenta giorni successivi alla loro adozione;
- CONSIDERATO** che il regolamento attuativo del Reg. (CE) n. 2815/98 sopracitato dispone altresì che ai controlli provveda il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, avvalendosi anche dell’Agecontrol, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le Politiche Agricole, sentita la conferenza Stato - Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo n. 225 del 30.09.2005 con il quale sono state emanate disposizioni sanzionatorie in merito all’applicazione del Reg. (CE) n. 2815/98;
- VISTO** il D.A. n. 1760 del 14.06.2000 e relativi allegati, che dispone in materia di riconoscimento degli impianti di condizionamento degli oli extra vergine di oliva;
- VISTO** il Reg. (CE) n. 1019/02;

“SR 006”

VISTA l'istanza presentata dal sig. **Carpino Salvatore nella qualità di rappresentante dell'impresa di condizionamento di oli di oliva denominata **CARPINO Salvatore**. in data **12 marzo 2008** per l'ottenimento del codice alfanumerico ai sensi dei Regg. (CE) n. **2815/98**, n. **1019/02** e successive modifiche;**

CONSIDERATO l'esito del sopralluogo effettuato in data 28 aprile 2008 presso gli stabilimenti siti nel Comune di palazzolo Acreide, Contrada Chiappa s.n. dal funzionario incaricato dr.ssa agronomo Emanuela Guccione ed il relativo verbale di accertamento;

CONSIDERATO che, relativamente alla ditta **CARPINO Salvatore** con stabilimenti siti nel Comune di Palazzolo Acreide, Contrada Chiappa s.n i requisiti presenti corrispondono a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 2815/98 e successive modifiche ed integrazioni nonché a quelli dichiarati in calce all'istanza presentata dalla ditta medesima in data 12 marzo 2008;

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art. 1 - di riconoscere l'idoneità degli impianti della ditta **CARPINO Salvatore** siti nel Comune di Palazzolo Acreide, Contrada Chiappa s.n;

Art. 2 - di attribuire agli impianti della ditta **CARPINO Salvatore** il seguente codice di identificazione alfanumerico **"SR 006"** da apporsi sulle etichette e sugli imballaggi secondo quanto previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n.2815/98 e dal Reg. (CE)n. 1019/2002.

Art. 3 -di inserire la ditta della quale è stato riconosciuto l'impianto in un apposito elenco regionale previsto dal DA n. 1760/2000, ai sensi del Reg. (CE) n.2815/98.

Palermo 12.05.2008

IL DIRIGENTE DELL'U.O. n. 40
(Dr. Agr. Emanuela Guccione)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIII
(Dr. Agr. Pietro MIOSI)